

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3640

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Concessione di contributi statali per favorire
l’ammodernamento delle imprese turistiche

Presentata il 5 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s’intende concorrere al rafforzamento del sistema turistico nazionale, svolgendo un’azione mirata in favore dell’ammodernamento delle strutture destinate alla ricezione e all’ospitalità dei turisti, dei vacanzieri e dei visitatori in generale.

È noto che il settore ricettivo per le vacanze necessita di urgenti interventi di svecchiamento e che in particolare le strutture di accoglienza hanno bisogno di elevare i loro *standard* di qualità e i loro livelli di *comfort* generale.

Interventi strutturali inerenti l’arredamento e la dotazione di nuovi servizi sarebbero necessari per fidelizzare i vacanzieri e dotare il sistema ricettivo di capacità competitive più adeguate rispetto a quelle della concorrenza straniera.

Per favorire il conseguimento di questi obiettivi sarebbe utile concedere minimi

finanziamenti di sostegno agli operatori del settore al fine di stimolarli ad investire con convinzione ed efficacia nelle ristrutturazioni e negli ammodernamenti degli immobili destinati allo svolgimento delle attività turistiche.

È a tutti evidente che i privati, a causa delle note incertezze che gravano sulla ripresa economica mondiale e dell’instabilità dei flussi turistici che negli ultimi anni si è andata consolidando nel nostro Paese, non sono propensi ad effettuare nuovi investimenti, segnatamente in ragione del fatto che a fronte di altre spese non intravedono margini confacenti o addirittura ritorni sicuri.

Il quadro di riferimento risulta ancora più incerto se si tiene conto del fatto che le abitudini dei turisti stanno progressivamente mutando. Gli stranieri tendono a non sostare a lungo nei luoghi che visitano e sempre più si limitano a visite veloci,

spendendo poco per servizi extra e quasi sempre per il solo soddisfacimento delle esigenze di prima necessità. Tali circostanze fanno sì che gli operatori turistici decidano di non effettuare ricorrenti spese per le loro strutture, pur ritenendole utili e di evidente necessità.

Nello stato attuale i proprietari non hanno alcuna convenienza ad ammodernare l'arredamento degli stabili dati in affitto ai turisti e oggi abbiamo appartamenti vecchi di 20 o 30 anni che versano in stati non ottimali con camere, cucine e salotti non più in grado di soddisfare confacentemente il soggiorno delle famiglie in vacanza.

Anche per tali motivi, oltre che gli stranieri, anche le famiglie italiane scelgono, per le loro vacanze, mete diverse dalle nostre spiagge e dalle altre nostre località turistiche.

Nei Paesi stranieri come la Slovenia o la Croazia, dopo il dramma della guerra dei Balcani che ha anche provocato l'allloggiamento provvisorio di migliaia di profughi nelle strutture turistiche delle loro coste, è oggi in atto un rinnovamento delle strutture turistico-alberghiere che le mette in condizioni di essere utilizzate a prezzi

molto interessanti e certamente più vantaggiosi rispetto ai nostri.

Altrove, come in Grecia e in Spagna, gli operatori turistici locali rivolgono la loro attenzione al soddisfacimento delle aspettative peculiari dei giovani, creando strutture ricettive adeguate ai loro bisogni.

Da qualche anno, molti turisti stranieri, tedeschi, inglesi e danesi, desertano le tradizionali località balneari italiane e scelgono quelle dei Paesi vicini: questo fenomeno provoca seri danni a tutto il settore turistico nazionale, soprattutto perché fa diminuire anche le presenze nelle città d'arte dove i turisti delle zone balneari sono soliti recarsi in virtù di itinerari ed escursioni promossi dalle agenzie turistiche.

Per fare fronte alle questioni evidenziate e dare efficaci risposte alle problematiche ad esse connesse, pensiamo possa essere utile concedere minimi incentivi agli operatori del settore turistico al fine di stimolare la loro propensione ad investire in favore del rinnovamento delle strutture destinate all'accoglienza e all'ospitalità e in tal modo contribuire al rafforzamento del sistema turistico nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 50 milioni di euro, finalizzata a favorire e a sostenere l'ammodernamento delle strutture turistiche nazionali.

2. Il contributo finanziario dello Stato di cui al comma 1 è destinato a favorire la crescita della competitività delle imprese operanti nel settore turistico nazionale, e, in particolare, a perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare la qualità delle strutture e dei servizi;

b) elevare gli *standard* di qualità delle camere di albergo, delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere, dei villaggi-albergo, dei villaggi turistici, degli alloggi agrituristici, degli affittacamere, delle case e degli appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, dei rifugi alpini e delle strutture ricettive in generale;

c) accrescere l'innovazione tecnologica e la riqualificazione delle strutture di accoglienza dei turisti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

d) accelerare il processo di riqualificazione delle imprese turistiche.

ART. 2.

1. Lo Stato concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, tramite la concessione di un contributo per la spesa sostenuta ai fini dell'ammodernamento degli arredamenti e delle attrezzature delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale adibite a fini turistici.

2. Alle persone fisiche e giuridiche che, in attuazione degli obiettivi di cui all'ar-

articolo 1, comma 2, acquistano in Italia arredamenti o attrezzature nuove di fabbrica, dismettendo quelli equivalenti acquistati o realizzati da più di venti anni e di cui sono proprietari, è riconosciuto un contributo statale pari al 20 per cento del prezzo pagato al venditore per il loro acquisto, sempre che dal venditore sia praticato uno sconto sul medesimo prezzo almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per la verifica del periodo ventennale fanno fede le relative documentazioni fiscali o, in mancanza, le pertinenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio a cura del proprietario acquirente. L'imposta sul valore aggiunto è applicata sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale e al netto dello sconto del venditore.

3. La misura massima del contributo concesso dallo Stato non può comunque superare i limiti previsti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996.

4. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni acquistati ai sensi del comma 2 rimborsano al venditore l'importo del contributo statale e lo recuperano come credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è emessa la fattura di vendita.

ART. 3.

1. Il contributo statale di cui all'articolo 2 spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto di vendita stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo.

2. I beni dimessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, devono essere recuperati o smaltiti in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0042560